

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 30

12 settembre 2005

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

**PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE
EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE
DELL'ASSOCIAZIONE COLLEGIO DI CINA-
CENTRO PER LA COOPERAZIONE CON LA
CINA SULLA RICERCA, FORMAZIONE,
CULTURA E SVILUPPO D'IMPRESA**

Oggetto consiliare n. 435

RELAZIONE

La Regione Emilia-Romagna ha consolidato negli anni una strategia di internazionalizzazione delle attività produttive attraverso il declinare di programmi di sistema che hanno visto fra gli attori principali le associazioni di categoria, le camere di commercio, gli enti locali, i centri fieristici, le imprese regionali e sempre di più centri di ricerca e università.

La strategia è risultata vincente e dunque in un contesto economico aperto alla competizione globale, è riuscita ad assicurare condizioni durature di successo, di sviluppo economico e di elevata qualità.

La nostra Regione registra dati positivi rispetto alla media nazionale e anche europea con punte d'eccellenza in alcuni settori; rimane comunque la consapevolezza che per mantenere quote di mercato e per crescere è oggi ancora più necessaria una precisa conoscenza dell'economia globale e dei singoli mercati.

In un contesto di forte globalizzazione delle produzioni e dei mercati le PMI devono affrontare dure condizioni di concorrenza; questo implica che il perseguimento della competitività regionale non si basa sull'inseguimento all'infinito di migliori condizioni nei costi di produzione e in particolare del lavoro, ma nella promozione dell'innovazione, delle infrastrutture di supporto dell'innovazione e dell'internazionalizzazione, dell'efficienza della pubblica Amministrazione e soprattutto della professionalità e dell'alta formazione di competenze distintive.

È opportuno intervenire attraverso l'alta formazione, moltiplicando le opportunità e internazionalizzando le conoscenze.

La nuova economia emiliano-romagnola si deve basare sempre più sulla costruzione di rapporti a rete volti a raggiungere elevati standard qualitativi, organizzati sia a scala locale, che a scala globale, su una modalità di produzione e di crescita sempre più incentrata sulla valorizzazione della conoscenza e sull'innovazione, sul dinamismo imprenditoriale e lavorativo fondato sul continuo apprendimento.

La Regione con le Università e con tutti gli attori del sistema economico possono fornire un importante supporto nella costruzione di un'economia specializzata, flessibile e innovativa.

In questo quadro di grande dinamicità e di rapidità del cambiamento lo scambio di conoscenza deve avvenire in maniera prioritaria con gli attori della nuova economia globalizzata. Primo tra tutti i Paesi, la Cina che dal 2004 è primo fornitore commerciale non UE dell'Emilia-Romagna.

Il mercato cinese, che da oltre 10 anni e particolarmente in questa congiuntura economica, presenta trend di crescita tra i più elevati a livello mondiale, è percepito dal tessuto imprenditoriale del territorio da un lato come un concorrente temibile, dall'altro come un grande paniere di nuove opportunità. Per affrontare questa sfida nel migliore dei modi, appare quindi strategico il ruolo delle istituzioni, alle quali, si richiede da un lato un impegno nella costruzione di un quadro di regole, dall'altro che favorisca la conoscenza del mercato e delle sue modalità di funzionamento.

L'Amministrazione regionale si è dunque fatta carico delle richieste del mondo produttivo e di concerto con l'Università, con gli Enti locali, il sistema camerale, ha inteso dare una risposta concreta promuovendo sul territorio la costituzione di una Associazione che svolga attività culturali, formative e scientifiche legate a questi temi.

La Regione Emilia-Romagna, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna – Comune di Bologna, Associazione degli Industriali della Provincia di Bologna-Assindustria Bologna –, Fondazione CEUR e Provincia di Bologna, hanno convenuto sulla necessità di promuovere la costituzione di una Associazione, senza scopo di lucro, quale complesso didattico e centro per la cooperazione con la Cina, di documentazione, di divulgazione, di ricerca e di sviluppo di impresa, denominata Collegio di Cina, con sede in Via Zamboni 33 – Bologna.

L'iniziativa – inserita nel più ampio quadro di interventi che l'Amministrazione regionale pone in essere per promuovere l'internazionalizzazione del sistema delle piccole e medie imprese regionali – è finalizzata alla creazione di una struttura in grado di supportare importanti attività formative, favorendo l'incremento dell'alta qualificazione manageriale attraverso un programma di attività che vanno dall'orientamento e prima accoglienza degli studenti cinesi per favorirne l'integrazione sul territorio, a corsi di formazione post universitaria e master, nonché corsi e altre iniziative di formazione per un pubblico di fruitori vasto e differenziato.

Il carattere interdisciplinare dell'Università e dei soggetti pubblici e privati partecipanti all'Associazione garantiranno i necessari approfondimenti nei diversi settori anche attraverso

la realizzazione di network fra tutti i soggetti coinvolti in iniziative riguardanti la Cina.

Le attività proposte dall'Associazione consentiranno la formazione di professionisti in grado di operare con la Cina, anche attraverso l'organizzazione di seminari su tematiche inerenti le opportunità e i vincoli delle e nelle relazioni con la Cina.

L'Associazione - alla quale la Regione Emilia-Romagna, parteciperà in qualità di socio fondatore - è aperta all'adesione di enti pubblici e privati e alle associazioni imprenditoriali e di categoria interessate al raggiungimento degli scopi sociali.

La costituenda Associazione ha finalità culturali, formative, scientifiche e di promozione nelle relazioni fra Italia e Cina. Fra le diverse attività vi è anche quella di reperire le risorse necessarie per istituire borse di studio per gli studenti dei corsi e dei master o per realizzare attività specifiche con la regione e con i ministeri.

Con il presente progetto di legge, composto di 5 articoli, la Regione Emilia-Romagna si propone di disciplinare la partecipazione alla "Associazione Collegio di Cina – Centro per la cooperazione con la Cina sulla ricerca, formazione, cultura e sviluppo d'impresa", in qualità di socio fondatore.

L'art. 1 autorizza l'adesione della Regione alla costituenda Associazione, sulla base delle finalità che si intendono perseguire dall'Associazione medesima.

L'art. 2 disciplina, al primo comma, le condizioni di partecipazione per la Regione. Mentre il comma 3 riguarda l'esercizio dei diritti inerenti la qualità di associato. Il comma 4 in particolare riguarda le modifiche statutarie, prevedendo una comunicazione preventiva alla Giunta permette a quest'ultima, in adempimento a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 64 dello Statuto regionale, di darne informazione preventiva all'Assemblea legislativa.

L'art. 3 prevede che sia la Giunta a nominare i rappresentanti della Regione negli organi dell'Associazione nel rispetto delle previsioni dello statuto dell'Associazione medesima.

La partecipazione finanziaria della Regione è sancita dall'art. 4 che prevede un impegno massimo quantificato in Euro 5.000,00 per l'adesione in qualità di socio fondatore e l'ulteriore versamento della quota di iscrizione annuale che sarà determinata ai sensi dello statuto. Il medesimo articolo prevede la possibilità per la Regione del versamento di ulteriori eventuali versamenti derivanti dagli obblighi relativi alla partecipazione al programma delle attività previste dall'Associazione. Infine l'art. 5 disciplina la norma finanziaria.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Istituzione e finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto, è autorizzata a partecipare quale socio fondatore alla costituzione dell'Associazione "Collegio di Cina – Centro per la cooperazione con la Cina sulla ricerca, formazione, cultura e sviluppo d'impresa" d'ora in avanti denominata associazione.
2. L'associazione persegue esclusivamente finalità culturali, formative, scientifiche e di promozione nelle relazioni fra Italia e Cina.

Art. 2

Partecipazione della Regione

1. La partecipazione della Regione all'Associazione è subordinata alle seguenti condizioni:
 - a) che l'Associazione non persegua fini di lucro;
 - b) che persegua il riconoscimento della personalità giuridica;
 - c) che lo statuto e l'atto costitutivo siano informati ai principi democratici dello Statuto della Regione Emilia-Romagna.
2. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione all'Associazione.
3. I diritti inerenti alla qualità di associato sono esercitati dal Presidente della Regione o un suo delegato.
4. Ogni modifica dello statuto dell'Associazione deve essere previamente comunicata alla Giunta della Regione Emilia-Romagna ai fini della verifica delle condizioni in ordine alla continuazione del vincolo associativo. La

Giunta assicura l'informazione all'Assemblea Legislativa prevista dall'art. 64, comma 4 dello Statuto.

Art. 3

Rappresentanti regionali negli Organi dell'Associazione

1. La Giunta regionale nomina i rappresentanti della Regione negli Organi dell'Associazione secondo quanto previsto dall'Associazione medesima.

Art. 4

Partecipazione finanziaria

1. La Regione aderisce con il versamento della quota iniziale di ammissione finalizzata alla costituzione del patrimonio dell'Associazione, per un importo non superiore ad Euro 5.000,00 e con una quota di iscrizione annuale il cui importo viene determinato ai sensi dello statuto dell'Associazione e nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio.
2. La Regione può concedere eventuali contributi per la realizzazione del programma di attività dell'Associazione nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio e secondo le modalità stabilite con atto della Giunta regionale.

Art. 5

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione Emilia-Romagna fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle Unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o mediante l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40.

